



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49

=====

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E
DONNA ED ESTETISTA.

=====

L'anno millenovecentonovantaquattro, addì Dieci _____ del
mese di Maggio _____, alle ore 20.30 ____, nella sala _____ delle
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco ai sensi art. 36
della Legge 142/90, con avvisi scritti e recapitati a norma
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
pubblica _____ di prima _____ convocazione nelle
persone dei Signori Consiglieri:

POLI GIANFRANCO
PITZALIS GIAN PAOLO
BARAVALLE GIUSEPPE
COSTELLI ROBERTO
TURINETTO DIEGO
ROSSI EUGENIO
TURINETTO FABRIZIO
FABBRI MARIA
NOVENA EZIO

RICHIERO ROBERTA
COMELLO MARCO
ROMERO ELIO
TORRETTA ALBERTO
DOVIS VITTORINO
GIORCELLI FULVIO
SOLA EZIO
BIANCO CESARE

Sono assenti i Signori: TURINETTO Diego - TORRETTA Alberto e
DOVIS Vittorino (a.g.)

Assiste alla seduta il Segretario Comunale IANNUZZI MARIA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

C.C.n.49 del 10.5.1994

IL SINDACO
F.to POLI Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to IANNUZZI Maria

Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'esercizio delle attivita' di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che occorre approvare il nuovo Regolamento Comunale per l'esercizio delle attivita' di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed estetista;
 - Esaminata l'ipotesi di Regolamento elaborata dalla Commissione Regionale per l'Artigianato del Piemonte;
 - Visto lo schema di Regolamento proposto per l'approvazione e ritenuto corrispondente alle esigenze di questo Comune;
 - Dato atto che il suddetto Regolamento e' stato esaminato dalla Commissione Comunale per la disciplina delle attivita' di Barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, che, ai sensi dell'art. 2 bis della Legge 14.2.1963, n. 161, ha espresso parere favorevole come da verbale in data 5.5.1994;
 - Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'articolo n. 53 della Legge n. 142/1990, allegati all'atto originale;
 - Uditi gli interventi allegati alla presente quale parte integrante;
- Con voti espressi in forma palese, presenti n. 14, votanti n. 14, voti favorevoli n. 14,

D E L I B E R A

- di approvare il Regolamento Comunale per l'esercizio delle attivita' di Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna ed estetista, composto da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE C.C.N.49 DEL 10.5.1994

BARAVALLE Giuseppe: "Questo regolamento sostituisce quello approvato nel 1973 e poi modificato successivamente nel 1981. Non e' nient'altro che il regolamento regionale con qualche modifica gia' illustrata anche ai capi gruppo, non so, GIORCELLI forse non c'era, comunque

E' stata portata in Commissione Parrucchieri e sono state apportate alcune modifiche per il numero degli addetti e per le distanze principalmente. Per il numero degli addetti, in relazione alla popolazione, per attivita' di barbiere c'e' un addetto ogni millecinquecento persone, questo e' stato concordato con la Commissione Parrucchieri. La Regione dava come indicazione uno ogni milleduecento.

Per l'attivita' di parrucchiere per uomo e donna un addetto ogni mille e la Regione dava, come indicazione, uno ogni ottocento. Poi un addetto ogni millecinquecento persone per attivita' di estetista.

Per la distanza viene fatta una proporzione fra gli abitanti e il numero degli addetti, diviso il numero degli esercizi. Comunque la distanza oscilla a seconda degli abitanti. Attualmente e' di cento metri per esercizio. Questa e' la proposta accettata pari pari, quella della Commissione Parrucchieri.

C'e' stata anche l'approvazione da parte del Funzionario dell'U.S.S.L., e' tutto allegato agli atti. Se c'e' qualche domanda, qualche delucidazione

GIORCELLI Fulvio: "Volevo solo chiedere una cosa. Io sono completamente al di fuori della materia, pero' qui si divide il termine barbiere e il termine parrucchiere per uomo e donna. E' una divisione proprio che ha imposto la Regione o fa parte del nostro Regolamento?"

BARAVALLE Giuseppe: "Questo fa parte proprio del regolamento regionale."

GIORCELLI Fulvio: "E' proprio la Regione che fa questa suddivisione."

BARAVALLE Giuseppe: "Di fatti nel regolamento, adesso andiamo a vederlo, c'e' la definizione di barbiere e parrucchiere uomo e donna."

GIORCELLI Fulvio: "Perche' e' poi difficile andare a sindacare se un barbiere fa il parrucchiere e' questo che mi stupiva un po', perche' e' molto sottile come differenza."

BARAVALLE Giuseppe: "Comunque sono licenze diverse, sempre artigianali."

GIORCELLI Fulvio: "E' questo che mi stupiva, cioe' e' difficile andare a sindacare se uno che fa il barbiere faccia anche il parrucchiere, perche' nel momento in cui il cliente gli chiede anche magari di fargli una messa in piega, quello la fa."

BARAVALLE Giuseppe: "No quello fa parte del parrucchiere."



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

GIORCELLI Fulvio: "Fa parte del parrucchiere ma magari lo fa anche il barbiere, per dire. Pensavo si potesse avere una voce unica: addetti al taglio di capelli ecc... "

BARAVALLE Giuseppe: "Il regolamento specifica: barbiere e parrucchiere uomo e donna."

GIORCELLI Fulvio: "Ne prendiamo atto."

BIANCO Cesare: "La distinzione, secondo me, e' questa, non tutti sono in grado di insaponare e di fare la barba. Quindi puo' essere questa una distinzione, ma questa era una battuta. Purtroppo questo regolamento, parlando seriamente, arriva dopo che i buoi, come si dice, sono gia' scappati. Questa e' la realta'. Quindi abbiamo, dal mio punto di vista, quella incongruenza enorme, per non definirla diversamente, dove abbiamo il barbiere DE RISI qua, tre metri piu' in la' abbiamo una parrucchiera per uomo e donna, e al piano superiore abbiamo una pettinatrice. Questo per essere molto chiari quando si dicono certe cose.

Partendo da questo fatto, mi sia consentita solo una cosa, questo regolamento l'avevi dato gia' mesi fa, per conoscenza, finalmente e' ora arrivato in porto. Non e' colpa vostra se e' arrivato dopo che i buoi sono scappati, purtroppo il fatto e' avvenuto prima che arrivaste voi come Amministrazione.

Partendo da questo dico che mi piacerebbe tanto, e ogni tanto lo ripropongo, mi piacerebbe anche che in Consiglio Comunale venisse quel regolamento di polizia rurale. Su questo sono alcuni mesi che chiedo che finalmente se ne discuta e venga approvato, ne' piu' ne' meno come il regolamento dei barbieri.

Voto a favore per i cento metri di distanza, naturalmente."

BARAVALLE Giuseppe: "Vedi BIANCO, purtroppo questo era il regolamento approvato nel 1973 e modificato nel 1981, in tale modifica e' stata tolta, diciamo, c'era la distanza minima non inferiore a metri cinquanta, ed e' stata tolta nel 1981.

Invece per il regolamento di polizia rurale, a differenza di altri Comuni, il nostro e' ancora abbastanza recente, non e' poi che sia dei piu'..... Anche se ne prendiamo atto."

FOIETTA Paolo: "E' comunque il piu' recente di tutto il Pinerolese, quindi ripeto le cose dette all'ultimo Consiglio, stiamo cercando di riuscire a stenderne uno, non ci sono norme e riferimenti generali. Stiamo cercando di trovarne uno che sia piu' recente, manca tutto l'inquadramento legislativo sulle leggi regionali che sono state fatte, come tu sai, negli ultimi 15-20 anni, perche' prima le Regioni non c'erano. Quindi, in questo momento non e' un'operazione che possiamo improvvisare. Invito le minoranze, se hanno delle proposte organiche e non richieste, di stenderle.

A questo punto, sulle proposte organiche, ci troviamo in Commissione e adottiamo il Regolamento ..."

... voci in sottofondo ...



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

ED ESTETISTA



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

- ARTICOLO N. 1 -

= OGGETTO DEL REGOLAMENTO -

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 (Allegato A) e dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (Allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, locustre, fluviale, ecc...) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2. Con il termine di "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3. Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista: tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.

4. Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 (Allegato C) secondo quanto previsto dal punto n. 1 dell'articolo n. 10 della medesima Legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

- ARTICOLO N. 2 -

- COMMISSIONE COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA -

1. E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, composta come segue:

* Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente

* N. 3 Rappresentanti effettivi e n. 3 Rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciale degli Artigiani maggiormente rappresentativi sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;

* N. 2 Rappresentanti effettivi e n. 2 Rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;

* N. 3 Rappresentanti effettivi e n. 3 Rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;

* Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.S.L. competente sul territorio o suo delegato;

* N. 1 Rappresentante effettivo e n. 1 Rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;

* Il Responsabile del Comando della Polizia Municipale o suo delegato.

2. Funge da Segretario un Funzionario del Comune.

3. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e allo insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, Istituti, Uffici, Ospedali, Alberghi, Hotels, Centri Commerciali, Sedi o Distaccamenti delle FF.AA. e simili, semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente Regolamento.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico - sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico;

5. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo n. 5 escluso il requisito della distanza minima, nonchè a condizione che:

- a) le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
- b) le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto; i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo n. 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.

6. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11 Giugno 1971, n. 426.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

- ARTICOLO N. 4 -

- AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA -
- PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO -
- SOCIETA' INFRASETTOREALI -

1. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2. In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata dalla direzione dell'azienda.

5. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.

7. In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

8. L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolta previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, la autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

- ARTICOLO N. 5 -

- AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA -

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo n. 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del sindaco o suo delegato, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

- a) della qualificazione professionale del richiedente la autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo n. 2 della Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
- b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

- ARTICOLO N. 6 -

- CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA -

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di

- 6 -



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il 31 marzo di ogni anno dalla Commissione Comunale sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del Comune tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

- a) della superficie del Comune; 256.080 mq.
- b) della relativa popolazione del Comune; al 31/12
- c) del numero degli addetti in attività del Comune; ved. dich. al 31/12
- d) del numero di addetti ritenuti necessari nel Comune. ved. p. 2 ↓

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:

- a) il Titolare;
- b) i Soci che prestano la loro opera qualificata in caso di Società aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
- c) i Familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
- d) i Dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.

Per numero di addetti ritenuti necessari nel Comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poichè è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

2. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- a) 1 Addetto ogni 1.500 persone per l'attività di barbiere;
- b) 1 Addetto ogni 1.000 persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- c) 1 addetto ogni 1.500 persone per l'attività di estetista.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

3. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è dato dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\text{DISTANZA MINIMA} = \frac{\text{Superficie abitata del Comune in mq.}}{\frac{\text{n. abitanti del Comune}}{\text{n. abitanti per addetto}} \cdot \frac{\text{n. addetto in esercizio}}{\text{n. esercizi in attività}}}$$

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente art. 8.

4. La distanza minima per ciascun tipo di attività (e per ogni zona) è determinata dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

5. La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo n. 1 del presente Regolamento.

- ARTICOLO N. 7 -

- CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE -

1. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti apposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dall'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzzeria;
- c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzzeria della strada.

- 8 -



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza di marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorchè interna rispetto allo accesso al fabbricato o all'area.

- ARTICOLO N. 8 -

- CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA, ESTETISTA -

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo n. 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari.

2. Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'articolo n. 6, a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

- a) definitivo perimetro dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc... dello esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

3. Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

- ARTICOLO N. 9 -

- SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' -

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc...):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3. Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo n. 10.

- ARTICOLO N. 10 - (Assistito)

- IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI -

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2.70;

b) la superficie aereo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento;



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

c) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia;

d) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1.80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione.

3. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aereati per un facile e rapido cambio d'aria.

5. Ogni esercizio deve essere provvisto di un idoneo servizio igienico, proprio, accessibile dall'interno, con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia.

6. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

7. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali i virus delle epatiti B, C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS); tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestatamente affetta da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti, e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio della attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore a raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

centigradi per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 gradi centigradi per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20 ml/l per materiale pulito o 100 ml/l per materiale sporco; lo strumentario metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo di alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sul HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio, quali la Clorexidina.

10. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici.

11. Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

12. I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo annuale di validità.

13. La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura dei nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti e ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del servizio di Igiene e Sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

- ARTICOLO N. 11 -

- DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI -

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco (allegato D) del presente Regolamento ed in particolare devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista);

2. A tale istanza devono essere allegati:

- a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di Società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- b) copia fotostatica autenticata del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;
- c) planimetria della zona nella quale si intende attivare lo esercizio (non obbligatoria);
- d) pianta planimetria in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- e) ogni altra documentazione o richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico;



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

3. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc...); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4. In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

- ARTICOLO N. 12 -

- DOMANDE DI TRASFERIMENTO -

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'articolo n. 11 (allegato E).

2. Entro 120 giorni della notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dello articolo n. 11, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3. L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

- ARTICOLO N. 13 -

- SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI -

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dallo articolo n. 11 (Allegato F) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (allegato G).

2. Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 3° comma dell'articolo n. 11.



COMUNE DI CUMIANA

PROVINCIA DI TORINO

Il presente Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista venne approvato dal Consiglio Comunale, come risulta dal Verbale in data 10-5-34 n. 48 R.V.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO C.I.E

.....
Pubblicato all'Albo Pretorio addì 14-05-34
giorno (1) per giorni 15 consecutivi senza opposizioni

IL SEGRETARIO C.I.E

Prot. n. Dec.

Visto ed esaminato senza rilievi dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali per decorrenza termini il 7-6-1934

Ripubblicato all'Albo Comunale per il periodo di 15 giorni consecutivi dal 9-06-34 al 24-06-34

IL SEGRETARIO COMUNALE

